



## Ministero della Giustizia

Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità  
*Ufficio Locale Esecuzione Penale Esterna di Caserta*

Vademecum:

Lavoro Pubblica Utilità nella Sospensione del Procedimento  
Messa alla Prova.

Attività di volontariato da svolgere nel corso  
dell'Affidamento in prova al Servizio Sociale.

Funzionario della Professionalità di Servizio Sociale

Elisa De Vita  
Funzionario della Professionalità Pedagogica  
Maddalena Garda

*Note sul lavoro di pubblica utilità nella sospensione del procedimento con messa alla prova .*

➤ **Mi chiedono di svolgere un lavoro di pubblica utilità (LPU) presso un Ente e di rilasciare un'attestazione di disponibilità in previsione di una futura udienza in Tribunale: che devo fare?**

Molto probabilmente la persona che ti ha fatto questa richiesta ha un procedimento penale in corso. Non allarmarti, non è indagato o imputato per reati gravi ma solo per reati di lieve entità per i quali la legge italiana prevede una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni e/o una pena pecuniaria come la multa o l'ammenda.

Proprio perché i fatti per i quali è indagato e/o

imputato non sono gravi, tramite il suo legale di fiducia ha sicuramente intenzione di chiedere, al Giudice che ha in carico la sua situazione, la cosiddetta Sospensione del Procedimento con Messa alla Prova.

Se hai deciso di accogliere la richiesta è necessario che la tua disponibilità sia resa per iscritto. Concorda direttamente con la persona interessata i giorni della settimana e gli orari in cui svolgerà il lavoro di pubblica utilità e riportali nell'attestato che le consegnerai, indicando, se vuoi, anche i compiti che intendi affidarle.

Il tuo attestato sarà consegnato al nostro ufficio il quale provvederà ad inviarlo all'Autorità Giudiziaria competente insieme al programma di trattamento che l'interessato si impegna a rispettare - se ammesso alla "sospensione del procedimento con

messa alla prova” - e ad una nostra relazione.

➤ **Che cos'è la sospensione del procedimento con messa alla prova?**

La sospensione del procedimento con messa alla prova per adulti è un istituto giuridico (non spaventarti per il termine, con esso si intende indicare l'insieme di norme che regolano una specifica materia del diritto) introdotto nella legislazione italiana nell'anno 2014. Le norme che lo riguardano sono riportate nel Codice Penale e in quello di Procedura Penale. Se ti va di leggerle le trovi nel Codice Penale agli articoli 168 bis, 168 ter e 168 quater e nel Codice di Procedura Penale al Titolo V bis al quale è stato dato proprio il nome di “Sospensione del procedimento con messa alla prova” (dall'articolo

464 bis all'articolo 464 novies).

Preferisci crederci sulla parola? Bene, come vuoi, allora ti basti sapere che la sospensione del procedimento con messa alla prova rientra tra i procedimenti speciali previsti dal nostro Codice di Procedura Penale e che è stata introdotta nella legislazione italiana su pressione della Corte europea dei diritti umani di Strasburgo.

La “sospensione del procedimento con messa alla prova” è il primo esempio, nella legislazione italiana, del cosiddetto “probation giudiziale”. La sua importanza è dovuta al fatto che la persona indagata o imputata non dovrà subire un processo che potrebbe concludersi con una probabile condanna. Ma, bada bene, tutto ciò può realizzarsi solo in presenza di determinati presupposti.

➤ **Chi decide se ammettere o meno una persona alla sospensione del procedimento con messa alla prova?**

Tale decisione spetta sempre e solo all'Autorità Giudiziaria che vi provvede tramite ordinanza. Nell'ordinanza il Giudice indica anche la durata complessiva del periodo di messa alla prova e vi allega il programma di trattamento che nel suddetto periodo la persona dovrà rispettare.

Tieni conto che tale beneficio può essere concesso solo una volta.

➤ **Che relazione c'è tra il lavoro di pubblica utilità e la sospensione del procedimento con messa alla prova?**

Eccoci arrivati al cuore del problema. Il lavoro di pubblica utilità è uno di quei presupposti che consente di chiedere l'ammissione alla sospensione del

procedimento con messa alla prova. Se non ho la possibilità di svolgere un lavoro di pubblica utilità è inutile che presenti la richiesta all'Autorità Giudiziaria perché non mi verrebbe accolta.

➤ **Che cos'è il lavoro di pubblica utilità (LPU)?**

Il lavoro di pubblica utilità è una prestazione non retribuita in favore della collettività che può essere svolta presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

Come vedi, sono tante le strutture e gli enti che se ne possono avvalere e la tua, è una di queste.

Mentre ci stai riflettendo, considera che - nella sospensione del procedimento con messa

alla prova - il lavoro di pubblica utilità non può avere una durata inferiore a 10 giorni e non può superare le otto ore giornaliere.

Esso è del tutto gratuito e non va assolutamente remunerato. Gli unici obblighi a carico dell'ente ospitante riguardano: 1) il rispetto delle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro; 2) la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali.

Ti spaventano i costi della copertura assicurativa INAIL? Sappi che per gli anni 2018 e 2019 essa è del tutto gratuita in quanto è stato istituito un apposito fondo nazionale proprio a favore di coloro i quali svolgono lavori di pubblica utilità. Per maggiori informazioni al riguardo puoi rivolgerti agli uffici INAIL o al nostro ufficio.

➤ **Quando ha inizio il lavoro di pubblica utilità?**

Solo quando l'Autorità Giudiziaria decide di concedere la "sospensione del procedimento con messa alla prova" ed emette la relativa ordinanza. Generalmente, la persona che ottiene tale beneficio viene invitata a presentarsi al nostro ufficio per sottoscrivere un verbale nel quale viene indicata la data di inizio della misura. E' da quella data che il lavoro di pubblica utilità può iniziare tenendo conto dei giorni e degli orari indicati nel programma di trattamento dove sono stati riportati gli stessi giorni e gli stessi orari contenuti nell'attestato di disponibilità a suo tempo consegnato all'interessato.

➤ **Devo aspettarmi degli accertamenti dall'esterno sulle persone che svolgono il lavoro di pubblica utilità?**

Sì, e proprio da noi. Vuoi sapere chi siamo? Siamo un ufficio territoriale del Ministero della Giustizia e nello specifico del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità. Non lasciarti confondere dal nome che si è scelto il nostro Dipartimento perché come UEPE (questa è la nostra sigla) non ci occupiamo di minori. E allora, dove ci collochiamo? Ci trovi nella parola "Comunità" perché - con un termine molto in voga oggi - la nostra principale *mission* è proprio quella di seguire le cosiddette "misure e sanzioni di comunità" di cui la sospensione del procedimento con messa alla prova è solo una delle tante possibilità offerte dalla nostra legislazione nazionale.

Sei curioso di sapere cosa ci aspettiamo da te? In primo luogo, ti chiederemo, cortesemente, di farci avere

il nome del referente che coordinerà l'attività della persona che dovrà svolgere il lavoro di pubblica utilità col quale potremo relazionarci nel corso della misura, e poi ti inviteremo a istituire un registro delle presenze contenente le date, i giorni e gli orari di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sul quale la persona interessata apporrà la firma ad ogni singola prestazione.

In base alla durata fissata dall'Autorità Giudiziaria (tieni conto che una sospensione del procedimento con messa alla prova può durare da un mese a massimo due anni ma ti ricordo anche che non può essere concessa più di una volta) potremo chiederti, con cadenza mensile, una copia del registro presenze corredata da una breve relazione sull'andamento complessivo dell'esperienza.

Lo sappiamo, ora ti starai chiedendo: ma cosa me ne viene in cambio? A parte il piacere di conoscerci - te lo assicuriamo siamo persone perbene - puoi rivolgerti a noi per ogni difficoltà e/o chiarimento, non ti lasceremo da solo a gestire un'esperienza così nuova e ti faremo da tramite con l'Autorità Giudiziaria competente.

*Note sull'attività di volontariato da svolgere nel corso dell' "affidamento in prova al servizio sociale"*

**Che cos'è l'affidamento in prova al servizio sociale?**

L'affidamento in prova al servizio sociale è una

“misura alternativa alla detenzione”, anzi la “regina” delle misure alternative alla detenzione e ora ti diciamo perché. Perché tra tutte le misure alternative alla detenzione citate nell'Ordinamento Penitenziario - cioè, per dirla in parole semplici, la legge che regola la vita delle persone che sono in carcere e elenca i benefici ai quali si può accedere se si è avuta una condanna penale - l'affidamento in prova al servizio sociale consente di espiare la pena detentiva fuori dal carcere, purché si rispettino le prescrizioni e le limitazioni di libertà che sono state impartite

dalla Magistratura di Sorveglianza.

Ci pensi? Immagina di avere a che fare con una persona che dopo tanti anni dalla commissione dal reato si è costruita una vita regolare, si è formata una famiglia, nel frattempo è diventata padre o madre, accudisce i suoi figli amorevolmente, ha un lavoro oppure lo ha perso di recente e faticosamente ne sta cercando un altro e intanto si sta adattando a svolgere mille mestieri con grande dignità: non credi che per lei l'esperienza del carcere potrebbe rivelarsi troppo eccessiva?

Per fortuna viviamo in un sistema democratico

e la nostra Costituzione attribuisce alla pena una funzione non solo afflittiva ma anche rieducativa.

L'affidamento in prova al servizio sociale si colloca proprio all'interno della *dimensione rieducativa della pena* che, nota bene, va sempre perseguita, anche all'interno del carcere, ma nel caso dell'affidamento in prova al servizio sociale si consente alla persona che dovrebbe espiare la condanna in carcere di rimanere nel suo contesto familiare e sociale e quindi nella *comunità* alla quale appartiene.

Ti pare troppo? Tieni conto, allora, che si tratta di una *prova*

(affidamento *in prova* al servizio sociale). Qualora io non dovessi rispettare gli obblighi e le prescrizioni che mi sono state imposte dalla Magistratura di Sorveglianza nel cosiddetto programma di trattamento o, peggio ancora, commettessi un nuovo reato verrebbero a prendermi per portarmi in carcere dove, si spera, non potrò più fare danni e impiegherò il mio tempo ad imparare la lezione!

Ora che ti ho chiarito il senso della parola *prova* sicuramente vorrai conoscere anche quello di *servizio sociale*. Ma dai, non lo hai ancora capito? Siamo noi, sì proprio noi, noi assistenti

sociali che lavoriamo all'UEPE, chi altri se no? E' a noi che la persona viene affidata e siamo noi che con le nostre relazioni informiamo periodicamente il Magistrato di Sorveglianza circa l'andamento dell'affidamento in prova.

➤ **Mi chiedono di rilasciare un attestato di disponibilità per un'attività dicendomi che la persona a cui serve potrebbe evitare di andare in carcere o addirittura uscirne. Che devo fare?**

In entrambi i casi deduciamo che l'ipotetico beneficiario

dell'attestato, sia esso libero o detenuto, ha una condanna penale che, per l'affidamento, non può essere superiore a quattro anni. Spesso si tratta di condanne molto più brevi; tieni presente che se la pena supera il limite massimo dei quattro anni l'affidamento non può essere concesso.

Comunque, non spaventarti per l'entità della pena e assicurati: non sarà un attestato di volontariato a farti evitare il carcere! A volte può aiutare, ma solo se mi impegno in un progetto complessivamente molto serio, concreto ed anche faticoso, all'interno del quale

l'attività di volontariato copre solo un aspetto.

Quindi, valuta con obiettività la richiesta che ti è stata fatta e se decidi di accoglierla fallo per iscritto accennando, se vuoi anche per sommi capi, al tipo di impegno che hai preventivato e al tempo che sarà necessario dedicarci.

➤ **Chi decide se ammettere o meno una persona all'affidamento in prova al servizio sociale?**

Tale decisione spetta sempre e solo alla Magistratura di Sorveglianza (Tribunale o Magistrato) che vi provvede tramite ordinanza.

Tieni conto che, prima di decidere in merito, la Magistratura di Sorveglianza acquisisce numerose informazioni sia sull'interessato sia sul suo contesto ambientale rivolgendosi anche al nostro ufficio.

La relazione che inviamo alla Magistratura di Sorveglianza segue un'approfondita indagine sociale svolta tramite colloqui con l'interessato e i familiari, visite domiciliari, accertamenti lavorativi e tanto altro ancora, inclusa la verifica dell'attività di volontariato se agli atti.

Perciò, non titubare nel metterti in contatto con il nostro ufficio perché,

molto probabilmente, ci stiamo già lavorando o ci stiamo apprestando a farlo.

➤ **L'attività di volontariato mi comporta degli oneri?**

Assolutamente no. Vuoi sapere che differenza c'è tra l'attività di volontariato da svolgere nel corso dell'affidamento in prova al servizio sociale e il lavoro di pubblica utilità da svolgere nella sospensione del procedimento con messa alla prova?

Eccoti un breve ripasso. Mentre la "sospensione del procedimento con messa alla prova" è un esempio del cosiddetto "*probation giudiziale*" in quanto la persona

indagata o imputata evita di subire un processo che potrebbe concludersi con una probabile condanna, l'affidamento in prova al servizio sociale è un esempio del cosiddetto "probation penitenziario", il processo è stato celebrato e si è concluso con una condanna. Eppure entrambe appartengono alla grande famiglia delle "misure e sanzioni di comunità".

➤ **Quando deve iniziare l'attività di volontariato?**

Dopo che la Magistratura di Sorveglianza ha concesso l'affidamento in prova al servizio sociale e solo se tale prestazione è contenuta

nel cosiddetto verbale delle prescrizioni allegato all'ordinanza.

Ora ti starai domandando: che cosa c'entra l'attività di volontariato con l'espiazione di una condanna e addirittura con l'Autorità Giudiziaria?

Ecco la nostra risposta: nel settore dell'esecuzione penale e nelle società democratiche come la nostra, c'è da tempo una nuova cultura in giro che si chiama "giustizia riparativa". In parole semplici, si ritiene importante che l'autore del reato ripari il danno causato con la sua condotta sia alla vittima che alla società.

L'attività di volontariato si colloca proprio all'interno di questa ottica, come azione di *riparazione indiretta* delle conseguenze del reato e di responsabilizzazione del suo autore, tant'è che spesso, molti Tribunali di Sorveglianza, ne prescrivono lo svolgimento anche in assenza di un attestato.

Questa broucher è stata realizzata per soddisfare il più possibile le curiosità e le iniziali perplessità. Se vi sono ulteriori chiarimenti da chiedere ci si può rivolgere presso l'ufficio sia telefonicamente che personalmente, dove vi sarà sempre un

**Funzionario del Servizio Sociale disponibile a chiarire tutti i dubbi.**

ULEPE via Tanucci n°55 Caserta 81100  
Email: [uepe.caserta@giustizia.it](mailto:uepe.caserta@giustizia.it)  
Telef:0823/353937/443288/ 443298  
Dal Lunedì al Venerdì ore 9.00/12.00  
Martedì/Giovedì ore 14.30/16.30